

REP. N. 1077/19

**IL TRIBUNALE CIVILE DI LODI**

riunito in Camera di Consiglio , composto dai Sigg. Magistrati :

Dr. Tito Ettore Preioni	Presidente
Dr.ssa Flaviana Boniolo	Giudice rel.
Dr.ssa Ada Cappello	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel giudizio di omologazione di concordato preventivo, iscritto al numero 3/2018 R.G., concordato proposto con ricorso avanzato da Eco Costruzioni s.r.l. con sede in Lodi, via Biancardi n. 4;

**ricorrente**

**premesse**

- che con ricorso in data 25.7.2019 parte ricorrente chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con contestuale deposito del piano e della proposta e della ulteriore documentazione ex art. 161 L. Fall.; la proposta prevede la cessione dei beni, con pagamento integrale dei crediti prededucibili e nella misura del 30% quanto ai chirografari;
- che con decreto in data 14.9.2019 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura; la ricorrente ha depositato la somma minima necessaria per le spese della procedura;
- che, a seguito del differimento della data fissata per l'adunanza dei creditori in adesione alla istanza formulata dal commissario, depositata la relazione del Commissario Giudiziale, l'udienza del 11.3.2019 è stata differita al 25.3.2019, in cui si teneva l' adunanza dei creditori;
- che in base alle dichiarazioni di voto espresse in quella sede, ovvero pervenute nei venti giorni successivi, il Giudice Delegato constatava l' avvenuto



raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione della proposta di concordato preventivo;

- che all'udienza fissata ex art. 180 l. Fall. al 19.5.2019 comparivano il Commissario Giudiziale, nonchè il legale rappresentante del debitore, il quale insisteva per l'accoglimento della proposta; si costituiva altresì il Comune di Arese;
- ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere all'omologa del concordato preventivo proposto; si osserva in primo luogo che parte ricorrente ha proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale ed a tutti i creditori dissenzienti, e la causa è stata iscritta al ruolo;
- non si deve procedere ad istruttoria alcuna, né all'esame di eventuali atti di opposizione, infatti non presentati;
- che infatti va rilevata la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni di legge concernenti l'ammissibilità del concordato ;
- che anche con riferimento alla previsione di regolare adempimento, il commissario giudiziale ha depositato motivato parere, favorevole;
- che essendo prevista la cessione di beni si deve nominare, ai sensi dell'art. 182 L.F. , un liquidatore, individuato nella persona del dott. Vigna Taglianti;
- - che viene inoltre nominato un Comitato dei Creditori il quale assista alla liquidazione dei beni: si determina in tre il numero dei componenti di tale comitato, individuati in dispositivo;
- - che si provvederà alla redazione da parte del liquidatore di un programma di liquidazione, cui verrà data successiva esecuzione nelle forme previste dall'art.104-ter, ult. co., L.F., prevedendosi per le alienazioni le forme di cui agli artt.105 segg. L.F.;
- che il commissario provvederà altresì alla sorveglianza su tutte le operazioni consequenziali ed applicative del concordato, conformandosi a quanto previsto dall'art.185 L.F.
- per transazioni e in generale atti di straordinaria amministrazione il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando nel contempo informazioni al



giudice delegato; i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore e una copia dell'estratto sarà rimessa ogni sei mesi al commissario ed al g.d.; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico che l'istituto designato invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, che rimetterà al commissario ed al g.d. ogni sei mesi un elenco dei pagamenti; il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, con il rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione alle rispettive ragioni creditorie, sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone informazione al g.d. e nel rispetto altresì della proposta concordataria; al termine dell'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione ai sensi dell'art.116 l.f. e richiederà al g.d. gli opportuni provvedimenti per la chiusura; è riservato al g.d. ogni ulteriore provvedimento si rivelasse necessario

Il Tribunale così provvede :

1. omologa il concordato preventivo proposto da Eco Costruzioni s.r.l. con sede in Lodi, via Biancardi n. 4,;
2. conferma quale commissario giudiziale il dott. B. Vergallo;
3. nomina liquidatore giudiziale il Dott. Vigna Taglianti che si atterrà alle istruzioni del giudice delegato, con obbligo di informazione periodica semestrale sull'andamento della liquidazione e sotto la vigilanza del commissario giudiziale;
4. nomina il comitato dei creditori, chiamando a farne parte i seguenti soggetti: 1. COLABETON s.p.a.; 2. GIUSEPPE DEVOTI; 3 ZENNA SERRAMENTI s.n.c.; si applicheranno, in quanto compatibili, gli artt. 40 e 41 l.f, in conformità alle previsioni dell'art. 182, comma 3, l.f;
5. per le vendite, le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi del parere favorevole del comitato dei creditori e del commissario giudiziale, dando nel contempo informazione al giudice delegato; nel caso di parere contrario anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato; in ogni caso si conformerà a quanto indicato nella parte motiva;



6. il liquidatore richiederà per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici o coadiutori l'autorizzazione del giudice delegato;
7. i prelievi dal conto corrente della procedura potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore della società, e una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa ogni sei mesi al commissario giudiziale ed al giudice delegato;
8. i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario (ovvero, ove non possibile, con assegni circolari non trasferibili, previa autorizzazione del giudice delegato) che l'istituto bancario designato invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, che rimetterà al commissario ed al giudice delegato, ogni sei mesi, un elenco dei pagamenti effettuati;
9. il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, con il rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione alle rispettive ragioni creditorie, sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dando informazione nel contempo al giudice delegato;
10. al termine dell'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 lf, e richiederà al giudice delegato gli opportuni provvedimenti per la chiusura della procedura;
11. riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rilevasse necessario.

Lodi, 3.7.2019

Il Giudice relatore

Flaviana Boniolo



Il Presidente

Tito Ettore Preioni



TRIBUNALE DI LODI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il



04 LUG. 2019

IL CANCELLIERE

Dissya Corigliano Elena

